

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 14/24/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso avverso diniego dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 4 prot.n.2010/200 del 12.4.2010, notificato il 20.4.2010, relativo all'istanza di riconoscimento di un maggior credito IRAP UNICO 2005, la società YARA Italia spa, rappresentata e difesa dal dr. Nisli Alessandro, presso il cui studio in Milano Corso Magenta 32 ha eletto domicilio, chiede che le venga riconosciuta la disponibilità di un maggior credito IRAP di € 237.139.

Con separata istanza la parte ha chiesto la discussione in pubblica udienza.

Si oppone la Direzione Provinciale I di Milano, che nelle deduzioni chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto diretto ad ottenere una semplice pronuncia dichiarativa (non essendo ammesso nel processo tributario una azione di mero accertamento) ed in quanto proposto avverso una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, atto che non rientra tra quelli impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs.546/92. Nel merito l'Ufficio sostiene che per il riconoscimento del maggior credito la parte avrebbe dovuto richiedere la verifica (cosa che la parte ad avviso dell'Ufficio non ha fatto) ed inoltre che la domanda avrebbe dovuto essere presentata, ai sensi dell'art.38 DPR 602/73, entro il termine perentorio di 48 mesi dal pagamento avvenuto il 30.11.2004, termine ampiamente scaduto.

Alla odierna pubblica udienza il Presidente relaziona alla Commissione e successivamente ammette le parti presenti alla discussione.

La Commissione si ritira quindi in camera di consiglio per deliberare la decisione.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE dichiarando la parte di volere inserire

Il credito in parola nasce - ad avviso della parte ricorrente - da un erroneo versamento da parte della società quale li acconto IRAP anno 2004 di €1.258.388, anziché di € 976.456,40, la società avrebbe così versato € 308.932 in più di quanto dovuto. Sempre per errore, la società avrebbe dichiarato nell'UNICO 2005 di aver versato quale Il acconto IRAP l'importo esatto dovuto (e cioè € 976.456,40) e non l'importo effettivamente (anche se erroneamente) versato di € 1.285.388. Lo stesso Ufficio di Milano 4, in sede di verifica ai sensi dell'art.36 bis, aveva emesso la comunicazione di irregolarità n.0080663.05672 del 3.10.2007 nella quale risultava il credito di € 308.932, che però la parte ha perso e che non è riuscita immotivatamente ad ottenere in copia dall'Ufficio. Dopo tale comunicazione, lo stesso Ufficio, a seguito di un colloquio con la società ricorrente, avendo sgravato poste a debito, aveva rettificato detto credito in € 237.139. Di tale importo risulta il credito ricalcolato per IRAP 2004 nel Dettaglio per Esito da 36bis rilasciato da Ser.P.I.Co.

La Commissione ritiene infondata la richiesta di inammissibilità del ricorso avanzata dall'Agenzia delle Entrate, sia perché la richiesta non è già di mero accertamento, ma in realtà consiste in una richiesta di rimborso, dichiarando la parte di voler inserire l'importo come credito portato a nuovo nella dichiarazione dei redditi e l'atto impugnato che nell'oggetto del ricorso è indicato come comunicazione di diniego è da intendersi come diniego comunicato dall'Amministrazione (ed il diniego è espressamente previsto dall'art.19 di cui sopra lett.g) tra gli atti impugnabili).

L'Ufficio sostiene che il credito riconosciuto con la comunicazione di irregolarità ai sensi dell'art.36bis inviata a suo tempo alla società ricorrente, era soggetto a verifica, ma che la verifica fosse richiesta nella comunicazione non fornisce prova (per altro promessa dallo stesso Ufficio in precedente udienza) e comunque il fatto che detto credito sia stato ridotto

da € 308.932 a 237.139 per sgravare poste a debito, rende plausibile ritenere, come sostiene la parte, che detta verifica sia stata già effettuata proprio in quella sede.

Né infine appare convincente la tesi dell'Ufficio per cui la parte sarebbe incorsa in decadenza, avendo richiesto il rimborso oltre i 48 mesi previsti dall'art. 38/1 e 2 c per presentare istanza di rimborso. In realtà il caso in esame è disciplinato dal successivo 5 comma di detto articolo che si applica proprio al caso in cui l'importo versato è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art.36 bis DPR 600/73: in tal caso non è prevista istanza e deve essere la stessa Amministrazione ad attivarsi.

Causa il comportamento negligente della parte ricorrente, la Commissione ritiene di dover compensare le spese.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.